

TI_GERICHTE 30.2003.124 vom 8. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.124

FR: TI_GERICHTE 30.2003.124 du 8 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.124 del 8 maggio 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.124/pg

341/102

Bellinzona

8 maggio 2003

Stralcio

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 31 marzo 2003 presentato da

_____ , _____ , _____ ,

contro

la decisione 28 marzo 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,

_____ ,

letti ed esaminati gli atti.

ritenuto, _____ in fatto ed in diritto

A. Il 31 marzo 2003 _____ ha inoltrato ricorso contro la decisione 28 marzo 2003 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto ad _____ una multa di fr. 50.- oltre che fr. 20.- di tassa di giustizia e fr. 10.- di spese per non aver notificato, entro il termine previsto dalla legge, la cessazione del rapporto di impiego di un dipendente straniero .

B. In data 7 aprile questa autorità ha scritto al destinatario della contravvenzione di trasmettere, entro il 24 aprile 2003, la procura mediante la quale conferiva alla signora _____ mandato di rappresentarlo; dal momento che il termine indicato è scaduto infruttuosamente il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LP Contr).

Per questi motivi, _____ visti gli art. 1 e seg. LP Contr,

decreta: 1. Il ricorso 31 marzo 2003 inoltrato da _____

_____ , _____ , è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico di Alessandro Intimi.

3.Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _____,

_____, _____,

Il presidente:

Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.